

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 aprile 2012 (23.04) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD)

8207/2/12 REV 2

| FSTR | 26 |
|-----------------|-----|
| FC | 17 |
| REGIO | 39 |
| SOC | 240 |
| AGRISTR | 40 |
| PECHE | 103 |
| CADREFIN | 165 |
| CODEC | 831 |

NOTA

| della: | presidenza |
|-----------------|---|
| al: | Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio |
| n. doc. prec.: | 15243/2/11 REV 2, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1 |
| n. prop. Comm.: | COM(2011) 615 final/2, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2 |
| Oggetto: | Pacchetto legislativo sulla politica di coesione |
| | - Elementi di un orientamento generale parziale |

- 1. Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio il pacchetto legislativo sulla politica di coesione, che contiene, tra l'altro, le proposte seguenti:
 - un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

8207/2/12 REV 2 fra/FRA/sv/T DG G 1

coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (doc. 15243/11 FSTR 49 FC 39 REGIO 83 SOC 859 AGRISTR 56 PECHE 279 CADREFIN 87 CODEC 1632) qui di seguito "regolamento recante disposizioni comuni";

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (doc. 15247/11 FSTR 50 SOC 860 REGIO 84 CADREFIN 88 CODEC 1633), qui di seguito "regolamento FSE"; e
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (doc. 15253/11 REGIO 88 CADREFIN 92 FSTR 52 CODEC 1637), qui di seguito "regolamento CTE".
- 2. Il 14 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso nuove versioni del regolamento recante disposizioni comuni (doc. 15243/2/11 REV 2), del regolamento FSE (doc. 15247/1/11 REV 1) e del regolamento CTE (doc. 15253/1/11 REV 1) menzionati sopra.
- 3. L'esame è stato impostato secondo blocchi tematici contenenti elementi contemplati dal regolamento recante disposizioni comuni, dal regolamento FSE e dal regolamento CTE.
- 4. I blocchi tematici sui quali i negoziati sono in una fase che consente di raggiungere un orientamento generale parziale sono i seguenti:
 - programmazione,
 - condizionalità ex ante,
 - gestione e controllo,
 - monitoraggio e valutazione,
 - ammissibilità e
 - grandi progetti.

- 5. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato questi blocchi nelle riunioni del 4 e del 18 aprile 2012.
- 6. Gli elementi di questi blocchi tematici su cui è stato raggiunto un ampio accordo in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti sono riportati negli addendum da 1 a 6 alla presente nota.
- 7. Si richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi accordo preliminare su questi blocchi tematici è da considerarsi nel contesto generale dei negoziati riguardanti il pacchetto legislativo sulla politica di coesione e da intendersi sulla base del principio "nulla è deciso finché tutto non sarà deciso". In particolare, i presenti elementi di un orientamento generale parziale non pregiudicano l'esito dei negoziati su altri blocchi di negoziazione, il regolamento finanziario o il quadro finanziario pluriennale, ferma restando la possibilità che si debbano apportare le necessarie modifiche ai blocchi qui presentati conseguenti ai risultati dei negoziati su detti altri blocchi con l'emergere di un quadro complessivo, nonché sulla revisione triennale del regolamento finanziario. Una dichiarazione in tal senso sarà iscritta a verbale del Consiglio.
- 8. Oltre alle modifiche già apportate e alle nuove modifiche di ridotta entità riportate in ADD 1 e ADD 2, la presidenza propone i seguenti elementi aggiuntivi per rispondere alle perplessità sollevate dalle delegazioni in sede di Coreper:
 - a) Raccomandazioni specifiche per ciascun paese nel contesto della programmazione Accanto ai precedenti adeguamenti specifici presenti nell'ADD 1 alla presente nota, al fine di chiarire che le raccomandazioni specifiche per ciascun paese si applicano come punti di riferimento per i documenti di programmazione nazionali soltanto se sono pertinenti per la politica di coesione, si potrebbe prevedere una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, o eventualmente un considerando, formulati nel modo seguente:

8207/2/12 REV 2 fra/FRA/sv/T DG G 1 "Le raccomandazioni specifiche per ciascun paese saranno prese in considerazione come punti di riferimento per i documenti di programmazione nazionali nella misura in cui siano pertinenti per la politica di coesione. Nel considerare le raccomandazioni specifiche per ciascun paese come punti di riferimento nel contesto della programmazione è necessario tenere pienamente conto delle specifiche necessità e del contesto territoriale degli Stati membri e delle loro regioni, nel rispetto delle loro competenze all'interno del processo di programmazione, nonché del carattere pluriennale della programmazione in materia di coesione e della necessità di un quadro di programmazione stabile."

b) <u>L'autorità di audit e di gestione come parte dello stesso ente pubblico</u>

Nell'articolo 113, paragrafo 5 dell'ADD 3 sono introdotti adeguamenti specifici intesi a chiarire che l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica dell'autorità di gestione nel caso dei programmi che superano 250 000 000 di EUR se la Commissione ha informato lo Stato membro che può affidarsi principalmente al parere della sua autorità di audit o se la Commissione è certa, sulla base dell'esperienza del periodo di programmazione precedente, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono garanzie adeguate della sua indipendenza funzionale e della sua affidabilità. Inoltre, la Commissione ha presentato una la dichiarazione rafforzata contenuta nell'ADD 7 REV 1 in merito alle proprie intenzioni a tale proposito. La presidenza si augura di aver risposto all'esigenza di chiarimenti espressa da alcune delegazioni.

c) Condizionalità ex ante

La Commissione ha presentato una nota esplicativa in merito alla disposizione sulla sospensione nel contesto della valutazione delle condizionalità ex ante, che è stata distribuita alle delegazioni (9014/12). La presidenza si augura di aver risposto alle perplessità sollevate da alcune delegazioni.

8207/2/12 REV 2 fra/FRA/sv/T DG G 1

- 9. Si invita pertanto il Consiglio a:
 - approvare i seguenti elementi di un orientamento generale parziale riguardanti:
 - a) la programmazione, figurante nell'ADD 1 REV 2 alla presente nota;
 - b) la condizionalità ex ante, di cui all'ADD 2 REV 2;
 - c) la gestione e il controllo, di cui all'ADD 3 REV 2;
 - d) il monitoraggio e la valutazione, di cui all'ADD 4 REV 2;
 - e) l'ammissibilità, di cui all'ADD 5 REV 2;
 - f) grandi progetti, di cui all'ADD 6 REV 2;
 - decide che l'accordo preliminare summenzionato su questi blocchi tematici è da considerarsi nel contesto generale dei negoziati riguardanti il pacchetto legislativo sulla politica di coesione e da intendersi sulla base del principio "nulla è deciso finché tutto non sarà deciso", come indicato al precedente punto 7, e che ciò sia iscritto nel verbale del Consiglio.
 - decidere di iscrivere nel verbale di tale sessione le dichiarazioni che figurano nell'addendum 7 REV 1 alla presente nota.